Progr.Num. 918/2012

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 02 **del mese di** luglio
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTA IN DATA 14 LUGLIO 2011 FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI FARMACISTI CONVENZIONATI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE PER CONTO DI CUI ALLA LETTERA A), ART. 8, LEGGE 405/01 E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Cod.documento GPG/2012/1013

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, come convertito dalla legge del 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", ai sensi del quale le regioni, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 166 del 12 febbraio 2007, di approvazione dell'accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/2001 avente validità fino al 31.12.2008

- n. 2305 del 22 dicembre 2008, di proroga di tale accordo fino al 30 giugno 2009;

- n. 1071 del 29 giugno 2009, di ulteriore proroga fino al 31 luglio 2009;

- n. 1407 del 21 settembre 2009, di ulteriore proroga fino al 31 luglio 2010;

- n. 1143 del 26 luglio 2010 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2010;

Richiamata la normativa nazionale che impone il rispetto di obiettivi di finanza pubblica per la spesa farmaceutica ed in particolare:

- l'art. 5, comma 1 del D.L. 159/2007 collegato alla finanziaria 2008, ai sensi del quale l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva

sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;

- l'art. 22 comma 3 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2010 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento e il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 732 del 30 maggio 2011 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2011" n. 653 del 21 maggio 2012 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2012" ed in particolare i rispettivi paragrafi aventi ad oggetto la "Distribuzione diretta e per conto" e ove è previsto che:

- i volumi di distribuzione diretta di farmaci extra PHT complessivamente raggiunti nel 2008 rappresentano un riferimento anche per il 2011 e il 2012;

- gli accordi di distribuzione tramite le farmacie convenzionate prevedono che nelle Aziende sanitarie si raggiungano livelli di numerosità di pezzi di farmaci in PHT erogati dalle farmacie aperte al pubblico tali da garantire una assistenza farmaceutica adeguata alla propria popolazione;

Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di "distribuzione per conto" permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- agevolare i cittadini nell'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale (SSR) grazie alla capillare diffusione delle farmacie convenzionate;
- riconoscere e valorizzare il ruolo sanitario e sociale delle farmacie convenzionate quale servizio pubblico essenziale finalizzato all'erogazione omogenea dell'assistenza farmaceutica sul territorio regionale;

Preso atto:

- della validità e dell'attualità dei principi fondamentali che hanno ispirato l'accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto';
- dei soddisfacenti risultati conseguiti nelle Aziende USL dove a tale accordo è stata data piena attuazione, in termini di qualità del servizio e gradimento dei cittadini;
- della necessità di definire obiettivi specifici per ogni Azienda sanitaria, al fine di rendere maggiormente omogenea l'applicazione dell'accordo sul territorio regionale;

Dato atto delle trattative intercorse fra l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Federfarma Emilia-Romagna, Confservizi ed Assofarm Emilia-Romagna, e Ascomfarma Reggio-Emilia, per dare continuità all'accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/2001, già prorogato, come sopra descritto, fino al 31 dicembre 2010;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 14 luglio 2011 della proroga dell'accordo sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/2001, avente validità fino al 31 dicembre 2012;

Ritenuto necessario dare continuità all'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di "distribuzione per conto" di cui alla lettera a), art. 8, della legge 405/01;

Ritenuto necessario che le Aziende del Servizio sanitario regionale pongano in essere ogni azione utile a dare attuazione all'accordo regionale, in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata deliberazione n. 653/2012 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2012", che prevede, in particolare, che nelle Aziende sanitarie si raggiungano livelli di numerosità di pezzi di farmaci in PHT erogati dalle farmacie aperte al pubblico tali da garantire una assistenza farmaceutica adeguata alla propria popolazione;

Dato atto, in particolare, che:

- in coerenza a quanto riportato nelle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per gli anni 2011 e 2012 già citate, nell'allegato 2 dell'accordo regionale vengono indicati il numero di pezzi e la spesa per ogni singola azienda corrispondente all'erogato extra-PHT 2008 per determinare con la massima trasparenza l'ammontare complessivo

regionale, che è il parametro che la Regione intende garantire con la sottoscrizione dell'Accordo;

- la Regione auspica che le Aziende diano seguito all'accordo regionale mediante accordi locali, in coerenza con le responsabilità proprie di ogni singola Azienda;

Viste:

- la propria deliberazione n. 617/2000 con la quale si stabilisce tra l'altro che le Aziende sanitarie, in sede di accordi locali con le rappresentanze di categoria delle farmacie pubbliche e private, perseguano il consolidamento e l'estensione nelle farmacie del servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche, con sistemi telematici informatizzati, con eventuale riscossione della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e consegna dei referti;

- la propria deliberazione n. 1532 del 6 novembre 2006 "Piano Regionale sul contenimento dei tempi di attesa" emanata in ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 28 marzo 2006 sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, con la quale si prevede che l'offerta delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale sia resa disponibile in ambito aziendale attraverso una rete di prenotazione afferente al CUP (Centro Unificato di Prenotazione) definito come sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, per assicurare al cittadino l'informazione complessiva sull'intera offerta di prestazioni disponibili in ambito provinciale e per consentire di gestire l'offerta con efficienza strutturandola in modo organizzato;

- la propria deliberazione n. 1035 del 20 luglio 2009 "Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006" con la quale vengono confermate le linee guida del CUP (circolare regionale 10/2007)e ribadito l'obbligo dell'apertura continua delle liste di prenotazione;

- la propria deliberazione n. 748 del 30 maggio 2011 "Sistema CUP – Linee Guida Regionali" in cui sono definite linee operative affinché il sistema CUP rispetti le stesse regole nei diversi ambiti territoriali indipendentemente dalle scelte organizzative attuate nelle Aziende e che prevede tra i canali di prenotazione resi disponibili dal CUP anche le farmacie territoriali;

- la propria deliberazione n. 925 del 27 giugno 2011 "Piano Regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012" emanata in ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 28 ottobre 2010 sul piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012,che prevede l'applicazione di regole uniformi per l'accesso ai servizi assicurando lo sviluppo omogeneo dei CUP, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida regionali di cui alla sopraccitata DGR 748/2011

Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale permette di supportare ulteriormente il processo di miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 14 luglio 2011 dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di "Gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale" ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del DPR 371/1998, e all'art. 11 della L.69/2009, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare l'accordo di cui al capoverso precedente ;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29.12.2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di recepire, dando continuità ai precedenti accordi, l'accordo regionale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che costituisce direttiva alle Aziende sanitarie nella regolamentazione e nell'applicazione locale delle attività di distribuzione "diretta" e "per conto" dei medicinali ai sensi della legge 405/2001;

2. di dare atto altresì che l'attuazione puntuale dell'accordo di cui al punto 1 costituisce obiettivo per le Direzioni generali delle Aziende sanitarie ai sensi della propria deliberazione 653/2012;
3. di approvare inoltre, l'accordo regionale sull'attività di "Gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del DPR 371/1998, e all'art. 11 della L. 69/2009, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che gli accordi di cui ai punti 1 e 3 hanno effetto a decorrere dalla data della loro sottoscrizione;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROROGA DELL'ACCORDO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI FARMACISTI CONVENZIONATI SULL'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE PER CONTO" DI CUI ALLA LETTERA A), ART. 8, DELLA LEGGE 405/2001

Convenuto tra le parti firmatarie di dare continuità all'Accordo fra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private in materia di "distribuzione per conto" stipulato il 1° febbraio 2007 e prorogato al 31/12/2010, si concordano le modalità di seguito indicate valide sino al 31/12/2012 che vanno ad integrare i contenuti del suddetto accordo 2007;

Preso atto

- della validità e della attualità dei principi fondamentali che hanno ispirato l'accordo del 1° febbraio 2007,

- che nelle province dove l'accordo è stato effettivamente applicato e rispettato sono stati conseguiti risultati soddisfacenti in termini di qualità del servizio e gradimento dei cittadini, ma che in alcune realtà si sono incontrate difficoltà che ne hanno reso disomogenea l'applicazione sul territorio,

- che le farmacie pubbliche e private hanno sopportato significativi oneri per la realizzazione dello stesso,

- che l'accordo necessita di strumenti per essere applicato in modo omogeneo su tutto il territorio regionale,

l'Assessore alle Politiche per la salute Carlo Lusenti e le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate territoriali presiedute, per parte Federfarma Emilia-Romagna, dal Presidente Domenico Dal Re, per parte Assofarm Emilia-Romagna dal Coordinatore Regionale Ernesto Toschi e per parte Ascomfarma Reggio Emilia, dal Coordinatore Giorgio Ferretti

convengono quanto segue

alle farmacie territoriali sarà assicurata in ogni provincia, nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, la distribuzione tramite DPC di almeno il 40% dei pezzi complessivamente programmati per la distribuzione dei farmaci del PHT (vedi tabella colonna C), e nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 di almeno il 50% (vedi tabella colonna D), con salvaguardia delle realtà territoriali che hanno già ora conseguito livelli più elevati di distribuzione.

	A	B	C	D
Azienda	**Popolazione pesata al 01/01/2010**	**coefficiente**	**numero minimo di pezzi anno 2011**	**numero minimo di pezzi anno 2012**
PC	298.332	6,79%	36.213	45.247
PR	436.533	9,93%	52.960	66.208
RE	485.535	11,05%	58.933	73.639
MO	666.116	15,15%	80.800	101.028
BO	882.869	20,09%	107.147	133.902
IM	131.315	2,99%	15.947	19.916
FE	391.027	8,90%	47.467	59.306
RA	403.341	9,18%	48.960	61.173
FO	191.174	4,35%	23.200	28.995
CS	198.181	4,51%	24.053	30.057
RN	311.183	7,08%	37.760	47.196
RER	4.395.606	**100,00%**	533.441	**666.667**

Le parti accettano la proposta di integrazione dei farmaci in DPC come da allegato n. 1 per tutti gli usi terapeutici.

In riferimento alla L. 69/2009 le farmacie pubbliche e private possono concorrere al contenimento della spesa opportunamente dimostrabile anche attraverso scambio di informazioni sui costi effettivamente sostenuti dalle reciproche organizzazioni attraverso la distribuzione dei farmaci e presidi ed eventuali altri servizi anche con la presa in carico complessiva di pazienti le cui caratteristiche saranno individuate in sede di recepimento locale del presente Accordo, allo scopo di facilitare per tali categorie di pazienti l'accesso alla prestazione farmaceutica.

La Regione Emilia Romagna garantisce sin d'ora di contenere i volumi della distribuzione diretta dei farmaci extra PHT da parte delle singole ASL nei limiti di pezzi e di valore complessivi accertati al 31/12/2008. (Allegato n.2)

In particolare la Regione impegna le singole Aziende USL che in base ai dati del 2008 evidenziano uno scostamento particolarmente significativo nella distribuzione extra PHT a ridurre progressivamente i volumi secondo obiettivi specifici.

Saranno fornite alle Organizzazioni Sindacali delle farmacie, con cadenza bimestrale, le informazioni sulla distribuzione diretta (farmaci PHT, extra PHT) e sulla DPC utili ai fini dello svolgimento delle attività della Commissione prevista dall'Accordo Regionale del 01/02/2007, coordinata dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, e delle Commissioni locali istituite presso ogni singola Azienda USL, con la presenza delle parti sindacali firmatarie.

La remunerazione del servizio fornito dalle farmacie è quantificata in base al numero di confezioni erogate annualmente da ciascuna AUSL con riferimento a quanto previsto nell'accordo del 1/02/2007 rinnovato nel luglio 2010.

Le farmacie pubbliche e private accettano una remunerazione di euro 4,74 (IVA compresa) che sarà conguagliata al 31/12/2012 con una remunerazione di euro 6,24 (IVA compresa) da parte di quelle ASL che non abbiano conseguito l'obiettivo minimo di pezzi quantificato nelle tabelle precedenti.

Le parti convengono di procedere congiuntamente ad una estensione su tutto il territorio regionale delle modalità operative in uso nella DPC al fine di conseguire uno snellimento del percorso previsto dal protocollo operativo. In particolare:

1. E' stato implementato un sistema che permette la validazione da parte del farmacista ospedaliero del piano terapeutico predisposto dallo specialista e che mette in tempo reale a disposizione della farmacia convenzionata tale informazione.
   La sperimentazione di tale sistema è in corso di graduale estensione alle Aziende sanitarie della Regione.
   L'interfaccia tra il Progetto SOLE e il sistema WEBDPC è stata realizzata con oneri a carico delle farmacie. In situazioni di particolare disagio per il cittadino è fatta salva la possibilità di concordare in sede locale altre modalità in attesa della definitiva estensione della soluzione di cui sopra.
2. E' stata implementata una soluzione informatica, con oneri a carico della farmacia, per la gestione del ministock che sarà resa disponibile per tutte le AUSL al fine di garantire l'idoneità dei *ministock* assegnati a ciascuna farmacia, in relazione agli accertati livelli di DPC raggiunti dalla farmacia medesima, in modo tale da contenere e possibilmente eliminare il rischio di mancanti, che si traducono in un disservizio al cittadino.
3. Le regole distributive ed applicative dovranno essere uniformi e valevoli per tutto il territorio regionale.
4. Per semplificare e razionalizzare la gestione dei medicinali della DPC, l'acquisto e lo stoccaggio dovranno essere per area vasta, con rendicontazione informatica dei flussi per ASL che sarà garantita dai Distributori Intermedi. Le modalità operative verranno esaminate dal gruppo di coordinamento e valutazione del processo DPC previsto dal regolamento.
5. Per rendere omogeneo su tutto il territorio regionale l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e della ricetta elettronica le parti si impegnano a un confronto in merito.

Ai fini di una individuazione degli strumenti prescrittivi in uso, oltre al modello SSN (ricetta rossa) e alle lettere di dimissione, le modulistiche validate dalle AUSL per la prescrizione di farmaci saranno presentate nell'ambito delle Commissioni Locali DPC.

Le parti convengono altresì sull'opportunità che le farmacie convenzionate contribuiscano ai percorsi di promozione dell'appropriatezza delle prescrizioni erogate con onere a carico del SSR, con maggior coinvolgimento delle stesse nella farmacovigilanza e nella farmacosorveglianza. Le modalità e i percorsi saranno individuati nelle commissioni locali DPC in sede di recepimento dei contenuti della presente integrazione all'accordo del 1/02/2007.

Le farmacie si impegnano, previ accordi con le Aziende USL, a partecipare alle campagne di prevenzione (es. screening colon-retto) e alle iniziative di promozione della salute proposte dal SSR.

Le parti convengono sull'opportunità di recepire la nuova normativa nazionale riguardante i "Nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria" erogati dalle farmacie procedendo all'attivazione di un apposito tavolo per la valutazione delle tematiche,

Le parti si impegnano inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'Art.2 del DPR 371/98, a valutare nelle singole Aziende i costi sostenuti per l'erogazione dell'assistenza integrativa in vista di un eventuale conferimento dei suddetti servizi alle farmacie.

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica trimestrale sullo stato di attuazione dell'accordo di cui alla presente proroga, ad aggiornare il regolamento sulla base dei principi sovraesposti, e ad aprire un tavolo di confronto per le modalità di recepimento di un'eventuale normativa nazionale.

Le parti contraenti evidenziano come gli accordi di cui sopra (DPC, D.D. e CUP) costituiscono un insieme al quale va data applicazione unitaria presso le singole realtà aziendali (AUSL) adeguando complessivamente e nello stesso tempo procedure e remunerazioni a quanto definito negli accordi stessi.

In sede locale le Aziende sanitarie e le rappresentanze delle categorie attivano un confronto in merito alla corretta applicazione dell'accordo di cui alla presente proroga per favorire la quale la Regione Emilia Romagna si impegna a rendere noti alle Associazioni di categoria gli atti di recepimento del presente accordo da parte delle singole ASL.

Bologna, 14 luglio 2011

L'Assessore alle Politiche per la Salute
Carlo Lusenti

Il Presidente di Federfarma Emilia-Romagna
Domenico Dal Re

Il Coordinatore delle farmacie aderenti ad
Assofarm Emilia-Romagna
Ernesto Toschi

Il Coordinatore di Ascomfarma Reggio Emilia
Giorgio Ferretti

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Convenuto tra le parti l'opportunità di pervenire, in attesa della definizione del nuovo quadro normativo nazionale ai sensi della L.69/2009, ad un accordo fra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private in materia di "gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale" presso le farmacie pubbliche e private operanti nella regione, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del DPR 371/1998. Preso atto che:

- Le Farmacie svolgono questo servizio con oneri a proprio carico;
- Il servizio di prenotazione per le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le farmacie pubbliche e private della Regione Emilia-Romagna facilita l'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini;
- Nel 2008 tale servizio ha raggiunto volumi importanti di attività coinvolgendo più dell'80% delle farmacie presenti sul nostro territorio;
- Dall'analisi dell'attività nelle diverse Aziende Sanitarie emerge una notevole difformità nel contributo alle spese delle farmacie.

Ritenendo necessario individuare contributi del servizio omogenei sul territorio regionale, si condividono i seguenti indirizzi e relativi importi economici che verranno applicati a decorrere dal rinnovo di ciascun accordo locale:

1) per i servizi di prenotazione, pagamento ticket e ritiro del referto nulla è dovuto alla Farmacia da parte del cittadino che ne usufruisce;
2) le AUSL si impegnano a corrispondere ad ogni Farmacia aderente al sistema, a titolo di parziale contributo spese, la somma di 1,90 euro + IVA, comprese l'eventuale stampa di etichette per ogni prenotazione effettuata e l'eventuale riscossione ticket; per il 2011 la tariffa di 1,90 euro + IVA sarà corrisposta solo alle farmacie delle AUSL le cui farmacie, complessivamente considerate, avranno effettuato una percentuale di prenotazioni utilizzando le funzionalità SOLE, superiore o uguale al 50% del totale delle prenotazioni – diversamente la tariffa rimarrà pari a 1,80 euro + IVA; dal 2012 poiché il sistema regionale consentirà di monitorare l'attività di ogni singola farmacia verrà costituito un fondo aziendale ottenuto moltiplicando le prenotazioni effettuate nel 2011 per l'incremento tariffario (0,10 euro). Tale fondo sarà ripartito, proporzionalmente al numero di prenotazioni, tra le farmacie che avranno effettuato una percentuale di prenotazioni utilizzando le funzionalità SOLE, superiore o uguale al 60% del totale delle prenotazioni
3) in sede locale, in relazione alla complessità delle operazioni da compiersi nell'ambito di taluni sistemi di prenotazione in uso presso strutture di più grande dimensione, alla opportunità di favorire l'incremento del numero delle prenotazioni effettuate o alla predisposizione di un punto specifico di prenotazione, potrà essere previsto un ulteriore contributo fino ad un massimo di euro 0,70 + IVA;
4) i criteri e le modalità di organizzazione del servizio nonché i termini di pagamento dovranno essere definiti a livello aziendale;
5) le Aziende USL dovranno garantire alle Farmacie aderenti gli aggiornamenti in tempo reale relativamente ad eventuali variazioni di modalità di prenotazione, e gli interventi per l'adeguamento dei sistemi informatici installati per tale servizio;
6) le Aziende USL assicurano specifiche iniziative di formazione/addestramento degli operatori, farmacisti e/o loro collaboratori, preferibilmente con crediti ECM, anche relativamente all'interpretazione delle prescrizioni, alla corretta gestione delle esenzioni, all'individuazione delle sedi di erogazione delle prestazioni e ad ogni altro aspetto utile allo sviluppo adeguato del servizio.

Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2012. In sede locale le Aziende sanitarie e le rappresentanze delle categorie attivano un confronto in merito alla corretta applicazione del presente accordo.

Bologna, 14 luglio 2011

L'Assessore alle Politiche per la Salute
Carlo Lusenti

Il Presidente di Federfarma Emilia-Romagna
Domenico Dal Re

Il Coordinatore delle farmacie aderenti
ad Assofarm Emilia-Romagna
Ernesto Toschi

Il Coordinatore di Ascomfarma Reggio Emilia
Giorgio Ferretti

Allegato 1

MODIFICA DELL'ALLEGATO A ALL'ACCORDO 1° FEBBRAIO 2007

ELENCO DEI FARMACI DEL PHT OGGETTO DELLA DISTRIBUZIONE PER CONTO DA PARTE DELLE FARMACIE CONVENZIONATE DELL'EMILIA-ROMAGNA

PATOLOGIA	ATC	DESCRIZIONE	FASCIA	PIANO TERAPEUTICO	NOTA AIFA
Diabete	A10AE04	Insulina glargine	A		
	A10AE05	Insulina detemir	A	PT	
	A10BD05	Metformina/Pioglitazone	A		
	A10BG03	Pioglitazone	A		
Morbo di Alzheimer di grado lieve – moderato	N06DA02	Donepezil	A	PT	85
	N06DA03	Rivastigmina	A	PT	85
	N06DA04	Galantamina	A	PT	85
	N06DX01	Memantina	A	PT	85
Trombosi venosa profonda	B01AB04	Dalteparina	A		
	B01AB05	Enoxaparina	A		
	B01AB06	Nadroparina	A		
	B01AB07	Parnaparina	A		
	B01AB08	Reviparina	A		
	B01AB12	Bemiparina	A		
	B01AX05	Fondaparinux	A		

Allegato 2

Distribuzione diretta farmaci extra PHT a pazienti presi in carico

(Legge 405/01 art.8 comma 1 lettera a)

Anno 2008

Azienda	*numero pezzi*	*spesa (€)*
Piacenza	64.757	1.404.508
Parma	56.436	1.972.192
Reggio Emilia	479.636	4.989.039
Modena	923.636	7.769.604
Bologna	157.202	3.216.900
Imola	16.651	595.495
Ferrara	506.227	4.595.140
Ravenna	48.879	1.884.385
Forlì	54.729	788.810
Cesena	172.693	2.026.297
Rimini	557.213	4.116.343
Emilia Romagna	3.038.059	33.358.712

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1013

data 02/07/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'